

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI NELL'ATTUALE CONTESTO EDUCATIVO

a.s. 2025/26

Responsabilità e obblighi del personale scolastico

Premessa: la vigilanza come funzione educativa e di tutela

La vigilanza sugli alunni rappresenta uno degli obblighi fondamentali del personale scolastico e un pilastro dell'azione educativa. Non ha soltanto una finalità di controllo e sicurezza fisica, ma costituisce parte integrante della funzione formativa, orientando gli studenti al rispetto delle regole, alla responsabilità e alla convivenza civile.

L'obbligo di vigilanza, sancito dagli artt. 2047 e 2048 c.c., ha rilievo primario rispetto agli altri doveri e permane per tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola. Le situazioni che si generano nell'attività scolastica sono molteplici, non tutte prevedibili, talune addirittura emergenziali.

CHI FA COSA

Il dirigente

La responsabilità del dirigente rientra nella fattispecie della "culpa in organizzando" ex articolo 2043 c.c.: sarà ritenuto responsabile qualora non abbia disposto tutte le misure organizzative atte a garantire la sicurezza nelle diverse fasi della vita scolastica, prevenendo possibili situazioni di pericolo (ferma restando l'impossibilità di pretendere il "rischio zero" come da Circ. INAIL n. 22/2020).

Il dirigente deve eliminare e/o ridurre le fonti di rischio attraverso:

- la corretta applicazione del Regolamento di istituto
- l'emanazione di direttive al personale
- comunicazioni mirate a famiglie e alunni
- la verifica della conoscenza degli obblighi da parte del personale
- una delega chiara e strutturata della vigilanza, garantendo la copertura di tutte le aree a rischio.

La giurisprudenza ha infatti sottolineato che con l'iscrizione dell'alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolmabilità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso" (Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002).

La vigilanza sugli alunni non prevede soluzione di continuità: inizia nel momento in cui l'alunno entra nelle pertinenze della scuola, termina al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate e si presenta di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente.

Il Regolamento di istituto

Un Regolamento d'istituto efficace è essenziale per il buon funzionamento della scuola e deve essere costantemente aggiornato in base all'evoluzione delle pratiche educative e della normativa.

Le disposizioni in esso contenute devono caratterizzarsi per efficacia comunicativa, descrizioni chiare e specifiche riguardanti i compiti di ciascun addetto alla vigilanza, previsione dettagliata di situazioni e soggetti coinvolti. Dovrebbe anche includere regole che consentano agli alunni di proporre nuove idee per migliorare gli ambienti di apprendimento e che li incoraggino a rispettare gli spazi comuni, prendendosi cura delle attrezzature condivise.

Considerato che le sanzioni vanno definite in modo preciso rispetto alle violazioni del Regolamento, sarebbe opportuno prevedere anche l'inclusione di procedure efficaci per risolvere i conflitti, educando al dialogo piuttosto che limitarsi all'applicazione di una sanzione. In tal senso il dirigente si preoccuperà di realizzare forme di monitoraggio sull'efficacia del Regolamento, raccogliendo periodicamente *feedback* relativi al conseguimento degli obiettivi prefissati.

La responsabilizzazione degli allievi, proporzionata all'età e alle caratteristiche individuali, appare in linea con i recenti provvedimenti ministeriali (Linee guida per l'educazione civica, revisione delle sanzioni disciplinari, conseguenze sul voto di condotta nel secondo ciclo, divieto di uso del cellulare, riforma dell'esame di maturità) nei quali l'inasprimento delle norme sul comportamento ha una funzione educativa, volta alla formazione di cittadini attivi e responsabili.

Una particolare attenzione va posta infine all'organizzazione dei momenti meno strutturati (intervalli, ingresso e uscita) con indicazioni chiare al personale su procedure, luoghi di vigilanza e azioni per eventuali criticità.

Docenti e personale ATA

L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili.

Vige il principio della "*culpa in vigilando*": l'eventuale responsabilità deriva da un atto omissivo che non ha valutato adeguatamente il grado di prevedibilità dell'evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità.

L'onere della prova spetta all'adulto responsabile il quale dovrà dimostrare che l'evento era imprevedibile e inevitabile. È opportuno che la scuola predisponga apposita modulistica per le dichiarazioni relative a infortuni ed eventi avversi.

Per i **collaboratori scolastici** la vigilanza si applica alle postazioni specificamente assegnate (entrata e uscita, cortili, corridoi, bagni) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 (allegato A area dei collaboratori) e stabilito nel Piano annuale delle attività.

Per i **docenti** la vigilanza, in base all'articolo 44, comma 7 del suddetto CCNL, inizia in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina nell'assistenza all'uscita degli alunni.

MOMENTI CRITICI DA PRESIDIARE

La particolare rilevanza del dovere di vigilanza richiede l'adozione di misure logistico-organizzative per:

1. Lo svolgimento delle attività didattiche
2. Il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
3. Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione
4. Minori bisognosi di soccorso
5. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
6. Le attività di mensa e dopo-mensa

7. L'intervallo/ricreazione
8. Il tragitto scuola/aula-palestra e viceversa
9. L'uso dei laboratori
10. I cambi di turno tra docenti
11. Le operazioni "emergenziali" di suddivisione degli alunni in caso di assenza improvvisa del docente

In merito ai suddetti momenti della vita scolastica, appare opportuno soffermarci su alcuni di essi.

Attività didattiche innovative (punto 1): richiedono attenzione particolare quando comportano disaggregazione e ri-aggregazione di gruppi di lavoro o diversa destinazione degli spazi (aula disciplinari anziché aule classe).

Uscita dalla scuola (punto 2): per gli alunni più piccoli, il docente deve accertarsi che siano affidati ai responsabili genitoriali o loro delegati. In caso di assenza, il Regolamento deve definire le procedure di sorveglianza.

Per le scuole del primo ciclo, si ricorda la normativa relativa all'uscita dalla scuola per i minori di 14 anni (Legge n. 172/2017, articolo 19-bis): *"1. I genitori [...] dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia o dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonerà il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti [...] agli enti locali gestori del servizio, esonerà dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".*

Tra gli adempimenti del dirigente rientra, quindi, anche l'organizzazione della raccolta delle autorizzazioni prima dell'avvio dell'anno scolastico. Si segnala a tal proposito che alcuni USR hanno messo a disposizione delle scuole apposita modulistica.

Somministrazione di farmaci (punto 4): è opportuno distinguere tra assistenza specialistica (es. insulina con iniezioni) e generica (es. farmaci per via orale o inalazione). La somministrazione può avvenire solo su richiesta delle famiglie con adeguata certificazione medica. Si rimanda alla C.M. n. 321/2017, alla Nota MIUR prot. n. 2312/2005 e alle specifiche discipline regionali. Per ulteriori approfondimenti sulla questione si rimanda al nostro apposito contributo (<https://www.anp.it/2023/12/04/somministrazione-farmaci-agli-alunni/>).

Tragitto scuola-palestra (punto 8): la gestione deve considerare i dati di contesto (palestra interna/esterna, età degli alunni, numero di classi, personale disponibile). In virtù dell'art. 2048 c.c., spetta al docente di scienze motorie accompagnare gli alunni, valutando se necessario la predisposizione di ulteriori misure con il supporto dei collaboratori scolastici.

Cambio dell'ora (punto 9): elemento di criticità che richiede dettagliate misure organizzative considerate tutte le variabili (età degli alunni, caratteristiche dell'edificio, distanze tra plessi, consistenza numerica del personale docente e collaboratore scolastico). Le disposizioni vanno inserite nel Regolamento di istituto.

Suddivisione degli alunni (punto 10): in caso di assenza improvvisa del docente senza possibilità di sostituzione, è necessario garantire comunque la sicurezza. Trattandosi di situazione emergenziale ma non imprevedibile, va regolamentata con un piano degli spostamenti. I docenti sono obbligati a vigilare anche sugli alunni non appartenenti alla propria classe.

NUOVE CRITICITÀ E AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI VIGILANZA

Nell'attuale contesto educativo la vigilanza si confronta con nuove criticità:

- diffusione di modelli sociali improntati alla violenza spettacolarizzata
- uso distorto delle tecnologie digitali che amplifica comportamenti aggressivi
- fragilità relazionale e valoriale di molti alunni.

La vigilanza non può esaurirsi nel controllo fisico e spaziale, ma deve prevedere nuove dimensioni:

- **Vigilanza digitale:** prevenzione rispetto all'uso improprio di *smartphone, social network, chat* e piattaforme che possono veicolare violenza verbale, immagini offensive, comportamenti discriminatori o con profili di cyberbullismo
- **Vigilanza relazionale:** attenzione ai segnali di disagio, isolamento, prevaricazione o emulazione di modelli violenti
- **Vigilanza educativa:** prevenzione attraverso la costruzione di un clima di rispetto, la promozione dell'empatia e la gestione pedagogica dei conflitti.

Il personale deve essere formato non solo sugli aspetti di sicurezza fisica, ma anche su educazione digitale, comunicazione empatica e gestione dei comportamenti problematici.

ULTERIORI RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PERSONALE

In questo scenario il dirigente scolastico non limita la sua azione al controllo organizzativo, ma promuove una cultura della sicurezza complessiva degli alunni e della responsabilità condivisa, esercitando una vigilanza indiretta per assicurare che il personale svolga i propri compiti con diligenza.

La sua responsabilità educativa preventiva si esplica:

- promuovendo progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (ai sensi della L. n. 71/2017)
- favorendo la formazione dei docenti su cittadinanza digitale e gestione dei conflitti
- attivando la collaborazione tra scuola, famiglie, enti locali e forze dell'ordine
- sostenendo iniziative di educazione ai media, alla legalità e al rispetto delle differenze
- aggiornando i Regolamenti d'istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

Il personale docente e ATA è tenuto a:

- prevenire situazioni di rischio, intervenendo tempestivamente in caso di comportamenti pericolosi, conflittuali o non conformi alle regole
- segnalare al dirigente scolastico episodi di violenza, bullismo o uso improprio delle tecnologie, per l'attivazione delle procedure di tutela
- educare alla responsabilità e al rispetto reciproco, attraverso il dialogo e la coerenza educativa.

La vigilanza sugli alunni assume quindi una dimensione complessa e integrata che richiede competenza organizzativa, sensibilità educativa, attenzione ai rischi del mondo digitale e collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica. Solo attraverso una rete di corresponsabilità fondata sul rispetto, sulla prevenzione e sulla formazione continua, la scuola può assicurare un ambiente realmente sicuro, educativo e inclusivo.

CONCLUSIONI

Il tema della vigilanza sui minori è complesso e articolato, ma può essere semplificato e reso meno oneroso attraverso un buon piano organizzativo. Il dirigente deve prestare attenzione alla redazione e revisione periodica del Regolamento di istituto e fornire indicazioni dettagliate su tutti i momenti della vita scolastica.

In generale, deve attivarsi per creare le condizioni ottimali per la diffusione di una cultura della sicurezza nel personale, nelle famiglie e nelle nuove generazioni, facendosi promotore di una scuola che educa alla legalità, alla cittadinanza e alla convivenza civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Artt. 2043, 2047 e 2048 Codice civile
- Legge n. 312/1980, art. 61
- D.lgs. n. 297/1994, art. 10
- DPR n. 249/1998 e ss.mm.ii. – Statuto delle studentesse e degli studenti
- Raccomandazioni MIUR-Ministero salute del 25/11/2005
- D.lgs. n. 81/2008
- Legge n. 71/2017
- C.M. n. 321/2017
- CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021
- D.M. n. 183/2024, *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*
- C.M. n. 5274/2024
- CM n. 3392/2025
- DL n. 127/2025